

**Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/elt 163/11**

**Riconoscimento specifico degli oneri sostenuti dalla società Hera Comm s.r.l., derivanti dall'erogazione del servizio di salvaguardia presso il Polo chimico di Terni, per il periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2010**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 novembre 2011

### **Visti:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto 10 dicembre 2010);
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2011, VIS 05/11 (di seguito: VIS 05/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: VIS 82/11);

- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, recante “Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e modalità di recupero e gestione del credito”, DCO 24/11 (di seguito: DCO 24/11).

**Considerato che:**

- con la deliberazione VIS 82/11, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione VIS 05/11, relativa all’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il Polo chimico di Terni (di seguito: Polo Terni), che aveva, tra l’altro, la finalità di:
  - a) verificare, anche alla luce del quadro normativo vigente, i comportamenti degli operatori coinvolti, con particolare riferimento alle condotte poste in essere ai fini dell’attivazione del servizio di salvaguardia e alle modalità di gestione della rete privata che serve il Polo di Terni (di seguito: RPT), nonché della corretta imputazione dell’energia fornita dalla società Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm) nell’erogazione del servizio di salvaguardia;
  - b) valutare la presenza di eventuali elementi che abbiano impedito o ostacolato la regolare erogazione del servizio di salvaguardia fornito da Hera Comm e adottare, ove necessario, misure d’urgenza per assicurare l’equilibrio economico finanziario di quest’ultima società;
- gli esiti dell’istruttoria sono esposti nel documento recante “*Resoconto conclusivo dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il Polo chimico di Terni*” (di seguito: Resoconto) allegato alla deliberazione VIS 82/11;
- il Resoconto ha evidenziato, tra l’altro, situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità idonei a ledere i diritti dei relativi utenti e, con particolare riferimento, a Hera Comm:
  - a) il diritto a ottenere, in qualità di utente del servizio di trasporto dell’energia elettrica erogato da Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione), da parte di quest’ultima la restituzione delle somme versate per l’applicazione dei corrispettivi di trasporto per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010 e non dovute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto 10 dicembre 2010 (cfr. tra gli altri, il paragrafo 5.19 e i paragrafi 6.12-6.15);
  - b) il diritto di poter correttamente fatturare, in qualità di esercente il servizio di salvaguardia sulla RPT per il suddetto periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010, ai propri clienti (titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT) il servizio effettivamente erogato (cfr. tra gli altri i paragrafi 5.14 – 5.17, nonché i paragrafi 6.18-6.20) ;
- in particolare, con riferimento alla precedente lettera b), il Resoconto ha evidenziato che le anomalie riscontrate nell’erogazione dei servizi di dispacciamento e trasporto dell’energia con riferimento alla RPT da parte dei soggetti responsabili (Enel Distribuzione e il soggetto gestore della medesima RPT, la società Edison S.p.A. – di seguito: Edison), hanno reso impossibile l’identificazione di un quadro certo delle relazioni contrattuali che devono

considerarsi concluse da Hera Comm per i quantitativi di energia ad essa attribuiti in prelievo dal sistema nazionale (rete pubblica) presso il punto di prelievo della RPT;

- pertanto, per quanto riguarda le specifiche esigenze di tutela dei diritti di Hera Comm, con la deliberazione VIS 82/11 (punto 2, lettere *i*, *iii*, *iv* e *vi*), l’Autorità ha tra l’altro adottato, nei confronti di Enel Distribuzione e di Edison, una serie di provvedimenti prescrittivi volti a:
  - a) garantire a Hera Comm, entro tempi congrui, la restituzione delle somme erroneamente pagate per il servizio di trasporto dell’energia nel periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2010;
  - b) consentire a Hera Comm di fatturare correttamente il servizio erogato nel predetto periodo nei confronti di tutti i clienti finali titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT nonché del gestore della medesima rete, per la quota non consumata dai predetti impianti connessi;
- il Resoconto ha inoltre evidenziato che, pure nel caso in cui Hera Comm riuscisse a fatturare correttamente il servizio ai clienti finali identificati in forza delle predette misure prescrittive, permarrebbero tuttavia alcune criticità relative al rischio connesso con il buon esito dei pagamenti delle fatture, aventi a oggetto importi molto elevati, corrispondenti ai crediti maturati per circa un anno e mezzo di servizio; inoltre, Hera Comm – non avendo a oggi in esecuzione alcun rapporto contrattuale con i predetti clienti finali – non può procedere alla disalimentazione dei rispettivi punti di prelievo in caso di inadempimento dei medesimi; in tal modo, pertanto, Hera Comm si trova in posizione analoga ad un esercente la salvaguardia che eroga il servizio a un cliente c.d. non disalimentabile (cfr. tra l’altro i paragrafi 5.18-5.21 del Resoconto);
- a fronte della predetta situazione, di natura eccezionale, e in considerazione degli impatti anche di natura finanziaria legati all’impossibilità di fatturare le competenze previste rispetto ai costi sostenuti per l’erogazione del servizio di salvaguardia, l’Autorità, con la deliberazione VIS 82/11 (lettera *e*) della motivazione), ha prefigurato la definizione di uno specifico meccanismo di riconoscimento degli oneri sostenuti da Hera Comm, secondo modalità coerenti con i principi del meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura ai clienti non disalimentabili, di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08 e prospettato nell’ambito del DCO 24/11;
- inoltre, la deliberazione VIS 82/11 ha prefigurato l’ammissibilità, al predetto meccanismo specifico, anche degli oneri sostenuti da Hera Comm con riferimento a un cliente finale moroso titolare di un punto di prelievo connesso alla RPT, per il quale la società si è trovata nell’impossibilità di sospendere la fornitura.

**Considerato, inoltre, che:**

- Hera Comm ha comunicato all’Autorità, in data 30 settembre 2011 (prot. Autorità n. 24944 del 30 settembre 2011), una prima rendicontazione delle attività svolte, indicando in particolare di:
  - a) essere riuscita a fatturare, nel mese di settembre, tutte le utenze del Polo Terni, compreso Edison in quanto soggetto gestore della RPT nel periodo considerato (e quindi titolare dei prelievi relativi all’interconnessione tra la RPT e la rete pubblica non attribuibili ai clienti connessi con la RPT);

- b) essere riuscita a depositare istanza di insinuazione del passivo con riferimento ad un cliente finale titolare di una utenza del Polo Terni;
- c) che i clienti finali, diversi da Edison e dal cliente di cui alla precedente lettera b), hanno richiesto una rateizzazione dei pagamenti in 6 rate, senza applicazione degli interessi di mora.
- Hera Comm ha altresì comunicato all'Autorità, in data 18 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 26799 del 18 ottobre 2011) e in data 15 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29639 del 15 novembre), altre rendicontazioni delle attività svolte, evidenziando in particolare di avere ricevuto il puntuale pagamento di un totale di due rate degli importi fatturati dalle utenze del Polo Terni, ad eccezione di un cliente finale e di Edison, che hanno contestato i conteggi e le modalità di determinazione dei consumi;
- nell'ambito dell'attività istruttoria, sono stati acquisiti dall'Autorità elementi che evidenziano come, in assenza presso i punti di connessione di tutte le utenze del Polo di Terni, ad eccezione di uno, dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica differenziata per ciascuna ora, è stato necessario procedere ad un'attribuzione convenzionale ai clienti finali dell'energia elettrica oraria rilevata presso ciascun punto; e che, conseguentemente, l'energia elettrica attribuita da Enel Distribuzione ad Edison ai sensi del punto viii) della deliberazione VIS 82/11 comprende non solo la differenza tra l'energia immessa e l'energia effettivamente prelevata nella RPT, che corrisponde alle perdite della medesima rete da attribuire al relativo gestore, ma anche la misura dell'energia corrispondente all'errore derivante dalla mancata presenza di misuratori orari;
- il differenziale orario determinato considerando i due aspetti evidenziati nel precedente punto comporta che l'ammontare attribuito ad Edison risulta, in talune ore, negativo; tuttavia, anche tali valori negativi devono essere considerati nell'ambito della determinazione della quota dei consumi attribuita convenzionalmente ad Edison, in quanto soggetto gestore della rete; invece, risulterebbe che Enel Distribuzione abbia azzerato i valori di segno negativo, ciò comporta la necessità, per Enel Distribuzione, di determinare in modo diverso i consumi attribuiti ad Edison ai sensi del punto viii) della deliberazione VIS 82/11 e conseguentemente procedere a rettificare gli importi fatturati ad Edison;
- in conseguenza con quanto sopra, il credito maturato per il servizio di salvaguardia effettivamente svolto da Hera Comm dovrà considerare le rettifiche agli importi fatturati ad Edison derivanti dalla non corretta attribuzione convenzionale del differenziale tra energia immessa e prelevata effettuata da Enel Distribuzione; pertanto, il valore del credito evidenziato nella comunicazione di Hera Comm - pari a circa 19 milioni di euro - derivante dalla prima quantificazione delle misure indicate da Enel Distribuzione, dovrà essere ridotto di un valore corrispondente alle predette rettifiche;
- con comunicazione del 20 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 27090 del 25 ottobre 2011) Hera Comm ha tra l'altro evidenziato gli oneri di natura straordinaria emergenti dalla vicenda del Polo Terni che dovrebbero essere oggetto, a parere della medesima società, di specifica copertura; in particolare, tali oneri riguardano:
  - a) gli oneri finanziari legati all'impossibilità di fatturare le competenze previste a fronte dei pagamenti effettuati con riferimento all'approvvigionamento dell'energia elettrica e al relativo servizio di trasporto;
  - b) le spese legali relative a costi di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale;

- Hera Comm ha altresì evidenziato come tali oneri di natura straordinaria, essendo legati ad un evento eccezionale e non prevedibile, non potevano essere considerati nell'ambito dell'offerta effettuata in sede di procedure concorsuali per la selezione degli esercenti il servizio di salvaguardia.

**Considerato, infine, che:**

- gli elementi rappresentati da Hera Comm, sopra richiamati, costituiscono presupposto per ammettere la società al meccanismo di riconoscimento specifico prefigurato dalla deliberazione VIS 82/11, coerente con i criteri generali posti a base degli orientamenti contenuti nel DCO 24/11, pur nel rispetto delle specificità della vicenda del Polo di Terni;
- a quest'ultimo riguardo, come evidenziato dal Resoconto e dalla deliberazione VIS 82/11, in primo luogo, la specificità della situazione di Hera Comm è connessa al fatto che a fronte dell'obbligo dell'erogazione del servizio non fosse stato possibile identificare correttamente le controparti dello stesso e l'esatta determinazione delle prestazioni erogate rispetto a ciascuna di esse; in secondo luogo, il meccanismo di riconoscimento specifico è volto non solo alla garanzia dell'equilibrio economico di Hera Comm ma anche dell'equilibrio finanziario della medesima società, tenuto conto del livello del credito maturato e del differimento tra gli incassi e i pagamenti;
- conseguentemente, il meccanismo deve prevedere il riconoscimento degli oneri di natura straordinaria sostenuti ed al contempo assicurare un'anticipazione a Hera Comm rispetto ai crediti maturati e non ancora riscossi ad una determinata data, pur mantenendo in capo a Hera Comm il corretto incentivo a continuare a svolgere un'attività efficiente di gestione dei pagamenti e recupero dei crediti;
- quanto sopra evidenziato è coerente con i criteri posti a base degli orientamenti dell'Autorità descritti nel DCO 24/11, unitamente a quello secondo cui la disciplina del meccanismo di reintegrazione deve minimizzare gli oneri posti in capo al sistema;
- inoltre, il DCO 24/11 evidenzia, quale ulteriore criterio ai fini della determinazione degli ammontari da riconoscere, l'esigenza di utilizzare non il valore della componente  $\Omega$  applicato ai clienti dal singolo esercente la salvaguardia, ma un valore medio ( $\Omega_1$ ); al riguardo, tuttavia, la stessa Hera Comm ha evidenziato nell'ambito dell'istruttoria come i costi commerciali ed amministrativi relativi alla vicenda presa in considerazione sono stati specifici e tali da portare a concludere che da un'analisi di dettaglio porterebbero a delle stime di componente  $\Omega_1$  in linea o addirittura superiore al parametro  $\Omega$  effettivamente applicato; che peraltro tale parametro risulta in linea con i criteri di determinazione definiti dal DCO 24/11.

**Ritenuto che sia:**

- opportuno definire un meccanismo di riconoscimento specifico per Hera Comm relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia presso il Polo Terni, prevedendo che:
  - a) siano definite le modalità di riconoscimento degli oneri straordinari sostenuti dalla citata società (di seguito: oneri straordinari riconosciuti);

- b) sia previsto un apposito meccanismo di anticipazione finanziaria dei crediti maturati e non riscossi ad una determinata data (ivi compresi quelli relativi a Edison da rideterminare) volto alla minimizzazione di tali oneri sostenuti;
- opportuno prevedere che, con riferimento agli oneri straordinari riconosciuti:
  - a) gli oneri di natura finanziaria debbano essere determinati tenendo conto degli esborsi reali di cassa, non considerando quindi gli importi relativi al servizio di distribuzione fatturati ad Hera Comm in qualità di esercente la salvaguardia e da questa non pagati;
  - b) il tasso utilizzato ai fini della determinazione degli oneri di natura finanziaria debba essere determinato considerando il tasso di mora che la società avrebbe applicato al cliente finale in caso di ritardo di pagamenti, in una situazione non eccezionale come la vicenda considerata;
- opportuno escludere dal computo degli oneri straordinari riconosciuti gli oneri legali che rientrano nella tipica gestione del rischio creditizio dell'attività di commercializzazione al dettaglio;
- necessario prevedere i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) eroghi gli oneri straordinari riconosciuti e gli importi da anticipare;
- opportuno utilizzare, ai fini dell'erogazione ad Hera Comm, il Conto oneri del meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 71ter del TIT, istituito ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 33/10, tenuto conto delle medesime finalità a cui esso è adibito con riferimento al servizio di salvaguardia transitoria;
- necessario definire le modalità attraverso cui Hera Comm sia tenuta a restituire la quota degli ammontari anticipati, corrispondenti ai crediti che, in un momento successivo, eventualmente riesca a recuperare, al netto degli eventuali oneri di cessione per il recupero di tali crediti;
- opportuno stabilire che le modalità di conguaglio, di cui al precedente punto, siano definite in modo tale da incentivare Hera Comm a continuare l'azione di recupero dei crediti anche dopo il loro anticipo da parte della Cassa, stabilendo, a tal fine, che gli ammontari relativi agli oneri straordinari riconosciuti siano erogati a tale società solo al momento di restituzione delle quote successivamente incassate, in modo proporzionale ai crediti riscossi rispetto agli importi anticipati dalla Cassa;
- opportuno prevedere che, ai fini del calcolo degli oneri straordinari riconosciuti da erogare ad Hera Comm ai sensi del precedente punto, siano considerati come riscossi i crediti relativi a:
  - a) gli importi fatturati nei confronti del cliente finale oggetto di procedura concorsuale, per il quale la citata società ha depositato istanza di insinuazione del passivo;
  - b) ulteriori eventuali importi non incassati, per i quali la società ha svolto una determinata attività di recupero del credito;
- necessario - e fatta comunque salva la necessità di assicurare l'equilibrio finanziario di Hera Comm con le modalità sopra descritte - chiarire che, ai fini della determinazione della quota di consumi da attribuire ad Edison, si tenga conto sia del differenziale effettivo tra l'energia immessa e l'energia prelevata presso la RPT, sia dell'effetto derivante dalla mancanza di misuratori orari presso i punti di prelievo

## DELIBERA

1. di istituire un meccanismo di riconoscimento specifico degli oneri sostenuti da Hera Comm relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia nel periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 (di seguito: periodo di erogazione del servizio di salvaguardia) presso il Polo Terni, prevedendo:
  - a) il riconoscimento degli oneri straordinari sostenuti;
  - b) l'anticipo dei crediti maturati e non riscossi alla data del 9 dicembre 2011;
2. di definire le seguenti modalità di determinazione degli importi relativi al meccanismo di riconoscimento specifico di cui al punto 1:
  - a) gli oneri straordinari riconosciuti comprendono un importo  $Q_{OF}$  pari agli oneri finanziari relativi al mancato incasso degli importi fatturati nei tempi previsti dall'erogazione del servizio, definito sulla base della seguente formula:

$$Q_{OF} = \sum_p C_p * t * \frac{(d - p)}{365} - \sum_e Cinc_e * t * \frac{(d - e)}{365}$$

dove

$C_p$  è il capitale relativo alle fatture che sarebbero state emesse ai clienti finali, differenziato per ciascuna data  $p$ , con riferimento ai consumi effettuati da ciascuna utenza nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia nel caso di disponibilità dei dati di misura e in applicazione delle procedure definite dalla deliberazione VIS 82/11.

Ai fini della quantificazione di tali importi:

- a) la quota di capitale maturato relativa ad Edison è determinata considerando i valori di energia secondo i principi di cui al punto 7;
- b) la quota di capitale, relativamente a ciascuna data  $p$ , è da considerarsi al netto degli importi relativi al servizio di trasporto, i cui importi sono da computare in quota capitale a partire dalla data  $p$  di effettivo pagamento ad Enel distribuzione;

$p$ : è la data di scadenza delle fatture che sarebbero state emesse nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia nel caso di disponibilità dei dati di misura e in applicazione delle procedure definite dalla deliberazione VIS 82/11;  $t$ : è il tasso di interesse applicato fissato pari al 4.6%;

$d$ : è la data di anticipo degli importi, fissata ai sensi del successivo punto 4, lettera a) alla fine del mese di dicembre 2011. Ai fini del calcolo si considera come data il 28 dicembre 2011;

$Cinc$ : è la quota di capitale relativo alle fatture emesse eventualmente incassata entro la data  $d$  di anticipo degli importi;

$e$ : è la data di eventuale incasso prima della data di anticipo degli importi del capitale relativo alle fatture emesse

- b) l'anticipo dei crediti maturati e non riscossi è pari alla differenza tra:
  - i. i crediti complessivamente fatturati con riferimento ai consumi effettuati da ciascuna utenza nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia in applicazione delle procedure definite dalla deliberazione VIS 82/11;
  - ii. gli importi effettivamente incassati alla data del 9 dicembre 2011;
3. di definire le seguenti procedure relative alla quantificazione del meccanismo di riconoscimento specifico:

- a) Hera Comm comunica alla Cassa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il 12 dicembre 2011, i seguenti importi:
  - i. l'ammontare complessivamente fatturato alle utenze del Polo Terni, indicando separatamente la quota relativa a ciascuna utenza;
  - ii. l'ammontare effettivamente incassato alla data del 9 dicembre 2011, indicando separatamente la quota relativa a ciascuna utenza;
  - iii. l'importo degli oneri finanziari  $Q_{OF}$ , determinato secondo le modalità di cui al punto 2, lettera a);
- b) la Cassa comunica all'Autorità e a Hera Comm, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a):
  - i. gli importi relativi all'anticipo dei crediti maturati e non riscossi, determinato ai sensi del punto 2, lettera b);
  - ii. la quota degli oneri straordinari relativi all'impatto degli oneri finanziari da riconoscere, confermando gli importi comunicati da Hera Comm ai sensi della precedente lettera a) sottopunto iii., se coerenti con le modalità di determinazione specificate al punto 2 o, in caso di non coerenza, effettuando la quantificazione corretta;
4. di stabilire le seguenti modalità di erogazione degli importi determinati attraverso il meccanismo di riconoscimento specifico, prevedendo che la Cassa provveda a:
  - a) erogare, entro la fine del mese di dicembre 2011, ad Hera Comm un ammontare pari a:
    - i. l'anticipo dei crediti maturati e non riscossi;
    - ii. una quota  $OF_I$  degli oneri straordinari riconosciuti, determinata sulla base delle modalità di cui al punto 2, lettera a), considerando come quota capitale solo gli importi fatturati relativi al cliente finale oggetto di procedura concorsuale, per il quale la citata società ha depositato istanza di insinuazione del passivo;
  - b) utilizzare, ai fini dell'erogazione di cui alla precedente lettera a), le disponibilità del Conto oneri meccanismo di reintegrazione, istituito ai sensi del comma 6.6 della deliberazione ARG/elt 33/10;
  - c) erogare le quote restanti degli oneri straordinari riconosciuti contestualmente ai successivi versamenti effettuati da Hera Comm, con le modalità previste al punto 5;
5. di definire le seguenti ulteriori procedure relative al versamento dei crediti successivamente riscossi da Hera Comm nonché alla quantificazione e all'erogazione degli oneri straordinari riconosciuti non ancora versati alla medesima società:
  - a) a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al completo ripianamento dell'anticipo dei crediti maturati, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun bimestre Hera Comm è tenuta a comunicare alla Cassa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
    - i. l'ammontare dei pagamenti incassati nel bimestre di riferimento, indicando la quota ancora da incassare relativamente a ciascuna utenza del Polo Terni;
    - ii. l'indicazione dei motivi di eventuali mancati pagamenti da parte dei clienti finali, con l'evidenza delle azioni poste in essere dalla medesima società per effettuare la riscossione del credito.

- b) la Cassa, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), comunica ad Hera Comm e, per conoscenza all'Autorità, l'importo che la medesima società è tenuta a versare. Tale importo  $Q_{vers}$  è fissato pari a:

$$Q_{vers} = Q_{risc} - OF_x$$

dove:

$Q_{risc}$  corrisponde agli importi dei pagamenti incassati nel bimestre di riferimento;

$OF_x$  è una quota degli oneri finanziari riconosciuti non ancora erogati dalla Cassa.

Tale quota viene determinata moltiplicando l'ammontare degli oneri finanziari riconosciuto e non ancora erogato dalla Cassa per il rapporto tra:

- la somma dei pagamenti incassati nel bimestre di riferimento e la quota degli importi non incassati, relativamente ai quali Hera Comm ha posto in essere le azioni di recupero dei crediti in coerenza con il criterio di cui al successivo punto 6;
- l'ammontare degli importi anticipati ai sensi del punto 4;

Hera Comm versi gli importi comunicati dalla Cassa entro 5 giorni lavorativi dalla medesima comunicazione;

6. di prevedere che le azioni di recupero dei crediti, poste in essere da Hera Comm in caso di mancato pagamento delle fatture emesse, devono comprendere almeno le seguenti: Hera Comm deve avere costituito in mora il cliente finale con l'indicazione delle date di pagamento; in caso di perdurante inadempimento, la società deve avere attivato gli strumenti giudiziali per il recupero del credito; nel caso in cui uno o più clienti siano sottoposti a procedure concorsuali, la società è tenuta ad attivarsi nelle sedi competenti per garantire la tutela del proprio credito;
7. di chiarire che la quota di consumi attribuita ad Edison, ai sensi del punto viii) della deliberazione VIS 82/11, che comprende la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, comprende altresì eventuali errori dovuti alla definizione di una profilazione convenzionale in caso di assenza di misuratori orari;
8. di comunicare il presente provvedimento alla società Hera Comm ed alla Cassa per i seguiti di competenza;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*